



Città di
San Severino Marche

Piazza del Popolo, 45 - Cap 62027
Provincia di Macerata
Tel. 0733 6411 - Fax 0733 641240
Codice fiscale e partita IVA 00119580439

www.comune.sanseverinomarche.mc.it
e-mail: info@comune.sanseverinomarche.mc.it

Ufficio: UFFICIO RICOSTRUZIONE POST SISMA
CIG: 724752707C

COPIA DI

DETERMINAZIONE N. 991 DEL 18-12-2017

Oggetto: SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI. INSEDIAMENTO AREA S.A.E. FORMALIZZAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO E SOTTOSERVIZI A RETE ALL'IMPRESA EDILBIANGI SRL - CIG 724752707C CUP I56J17000740006.

IL RESPONSABILE DELL'AREARICOSTRUZIONE POST SISMA DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO

Premesso che:

- i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 e seguenti;
- i predetti ultimi eventi hanno determinato un ulteriore aggravamento della situazione di criticità, impattando in modo grave sui territori e le popolazioni già colpite;

VISTO:

- l'art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" e s.m.i.;
- l'art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;
- il D.L. 7 settembre 2001, n. 343 "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile", convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 e s.m.i.;
- il D.L. 15 maggio 2012, n° 59 "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile", convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n.100 e s.m.i.;
- la Legge Regionale Marche 11 dicembre 2001, n° 32 "Sistema regionale di protezione civile";
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", con particolare riguardo agli artt. 17 e 163;
- il D.P.C.M. del 24 agosto 2016, recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 2862";



- la deliberazione della Giunta Regionale Marche del 29 agosto 2016 n. 1012, recante "Prime misure organizzative per la gestione degli interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'evento sismico del 24.08.2016";
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con cui si è dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 180 giorni, in conseguenza di eccezionali eventi sismici che in data 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni, rispettivamente, del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, e prorogata fino al 28 febbraio 2018;
- l'Ordinanza n.388 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile del 26/08/2016, con la quale sono stati disposti, in conseguenza di tali eventi, primi interventi di protezione civile;
- l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n.833;

VISTO in particolare l'art. 1 della predetta ordinanza, che al comma 1, indica i compiti spettanti al capo Dipartimento Protezione Civile, ai Presidenti delle Regioni, ai Prefetti ed ai Sindaci nonché alle strutture operative del Servizio nazionale della Protezione Civile e, al comma 2, prevede che "i soggetti di cui al comma 1 assicurano la realizzazione:

- a) *Degli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;*
- b) *Delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;*
- c) *Degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone e cose.*

VISTO l'art.5 comma 1, lett. c), dell'OCDPC n. 394 del 19/09/2016 il quale prevede deroghe alle disposizioni del D. Lgs. 50/2016 per la realizzazione delle seguenti attività: "Affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali";

VISTO il comma 2 del medesimo art. 5 il quale dettagliatamente elenca le deroghe di cui trattasi;

VISTI inoltre, gli indirizzi emanati dal Capo Dipartimento Protezione Civile, con nota prot. N. UC/TERAG16/0044298 del 03/09/2016, con cui viene precisato che "le categorie di spesa che possono essere considerate assentibili ai fini del rimborso, purché riferite con stretto nesso di causalità alla fase emergenziale in atto e comunque finalizzate alle attività" indicate nel periodo sopra riportato, sono le seguenti:

1. *Soccorso e prima assistenza alla popolazione;*
2. *Allestimento aree/strutture temporanee di accoglienza;*
3. *Gestione aree/strutture temporanee di accoglienza;*
4. *Trasporti pubblici e privati;*
5. *Sistemazione alloggiative alternative;*
6. *Noleggio e movimentazione materiale e mezzi;*
7. *Misure provvisorie eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza, sia in amministrazione diretta;*
8. *Contributi di autonoma sistemazione;*
9. *Gestione rifiuti in conformità alla disciplina prevista.*



CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile per l'esecuzione degli interventi finalizzati alla tutela dell'incolumità delle persone e alla messa in sicurezza dei beni colpiti dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016;

RITENUTO, inoltre, che nelle more dell'indispensabile avvio della fase di ricostruzione e del ritorno alle normali condizioni di vita è imprescindibile assicurare alle popolazioni interessate ogni immediato sostegno, atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali delle predette popolazioni, avuto riguardo in particolare all'integrità della vita ed alla salubrità dell'ambiente;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale Marche del 13 ottobre 2016, n. 1225, avente ad oggetto: "Art. 1, Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 393 del 13 settembre 2016. Individuazione delle strutture organizzative e attribuzione di specifici compiti connessi con la realizzazione degli interventi di emergenza conseguenti all'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016";

RILEVATO che in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016 risultano nuclei familiari privi di abitazione principale e che devono ottenere un alloggio temporaneo a seguito dei crolli e delle distruzioni di edifici pubblici e privati, causati dagli eventi sismici di cui trattasi;

DATO atto che presso il rione San Michele è stata individuata l'area di insediamento delle "strutture abitative di emergenza" ad uso della popolazione rimasta priva di abitazione principale, sino alla ricostruzione degli edifici distrutti o dichiarati inagibili;

TENUTO conto che i moduli abitativi, realizzati ai sensi dell'art. 2 della legge 24 giugno 2009, n. 77 e s.m.i., necessitano della realizzazione di opere di urbanizzazione, potenziamento dei sottoservizi presenti in zona o la loro nuova realizzazione;

CONSIDERATO che la gravità dell'evento e del suo impatto non hanno reso possibile l'applicazione di metodologie e procedure ordinarie;

VISTO il D.P.C.M del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.L 245/2002, convertito, con modificazioni, dalla Legge 286/2002, rep. N° 2600 e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 208 del 10/08/2017 con cui è stato approvato in linea tecnica il progetto di realizzazione del collettore fognario a servizio dell'area S.A.E. per un importo complessivo pari a € 390.000,00 di cui:
€ 299.769,88 per lavori (esclusa IVA);
€ 90.230,12 di somme a disposizione;
- la determinazione n. 568 del 09.08.2017 di formalizzazione dell'affidamento all'ASSEM spa della progettazione del collettore fognario per un importo di € 39.000,00 oltre IVA 22% (€ 8.580,00), per un totale di € 47.580,00, importo che risulta già inserito all'interno del quadro economico autorizzato dalla Regione Marche con nota Prot. 0588233 del 20/06/2017;
- il verbale di somma urgenza redatto in data 30/08/2017 dal R.U.P. Ing. Marco Barcaioni contenente la descrizione dei danni e la quantificazione delle lavorazioni necessarie alla realizzazione del collettore fognario e dei sottoservizi a rete nell'area San Michele a servizio dell'insediamento S.A.E.;
- la perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza redatta in data 08/09/2017 con la quale si quantificano i lavori necessari alla realizzazione del collettore fognario e dei sottoservizi



a rete nell'area San Michele a servizio dell'insediamento S.A.E. per un importo complessivo di € 299.769,88, di cui € 10.059,22 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 10% pari a € 29.971,07 i quali detratti del ribasso d'asta del 20% risultano i seguenti:

- 1) importo totale dei lavori € 241.827,75, di cui € 10.059,22 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- 2) iva pari a € 24.182,78;

RICHIAMATA integralmente la deliberazione di Giunta Comunale n. 322/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il verbale di somma urgenza e la perizia giustificativa dei lavori di realizzazione del collettore fognario a servizio dell'area s.a.e. eseguiti dall'Impresa EDILBIANGI srl con sede in via A. Meucci 8/10, 62027 San Severino Marche (MC) - P.Iva 00418400438, individuata con procedure conformi al disposto dell'articolo 163 del d.lgs. 50/2016, la quale si è resa immediatamente disponibile all'esecuzione dei lavori, per un importo ribassato del 20 % pari a € 241.827,75, di cui €10.059,22 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, + iva al 10% pari a € 24.182,78 per un totale complessivo di € 266.010,53;

RITENUTO che in tale fattispecie sussistano:

- i requisiti dell'art. 163 c.6 del D.Lgs. 50/2016 che cita: *"Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero la ragionevole previsione, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, dell'imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, e nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure."* [...];
- i requisiti dell'art.5 comma 3 del OCDPC 388 del 26/08/2016 di seguito riportato: *"Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza i soggetti di cui all'articolo 1 comma 1, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture. A tal fine, il limite di cui al comma 1 dell'art. 163 del codice, ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo, per i soli contratti pubblici di lavori è stabilito in euro 400.000,00";*

Ravvisata la necessità di formalizzare l'affidamento dei lavori in oggetto all'impresa EDILBIANGI srl avente sede in Z.I. Maestri del Lavori via A. Meucci n.8/10 San Severino Marche CF e PIVA 00418400438, per un importo ribassato del 20 % pari a € 241.827,75, di cui €10.059,22 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, + iva al 10% pari a € 24.182,78 per un totale complessivo di € **266.010,53** – CIG 724752707C CUP I56J17000740006;

RICHIAMATA

- l'Ordinanza del CDPC n° 388 in data 26/08/2016, pubblicata sulla G.U. n° 201 del 29.08.2016, avente ad oggetto "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016", è stato autorizzato il Capo del Dipartimento della protezione civile ad operare, con la dovuta tempestività, impiegando i dispositivi in essa contenuti ed avvalendosi delle misure emergenziali già adottate a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, e consentendogli, altresì, di derogare alle normative di riferimento per le occupazioni di pubblica utilità di cui al D.P. R. 8 giugno 2001, n° 327 e s.m.i. (art. 5);
- l'Ordinanza del CDPC n° 394 del 19/09/2016, pubblicata sulla G.U. n° 222 del 22/09/2016, che all'art. 1, comma 1, individua le Regioni quali soggetti attuatori per la realizzazione delle "strutture abitative di emergenza" (S.A.E.), nei rispettivi ambiti territoriali, in base all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione



Civile n. 1239 del 25 maggio 2016. A tal fine, le stesse Regioni provvedono all'esecuzione delle attività connesse e delle opere di urbanizzazione funzionali ad esse strutture, coordinate e monitorate dallo stesso Capo del Dipartimento della Protezione Civile e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel quadro del più generale coordinamento e del modello operativo di cui agli artt. 1 e 2 dell'Ordinanza n. 388/2016;

- l'Ordinanza del CDPC n° 394 del 19/09/2016, pubblicata sulla G.U. n° 222 del 22/09/2016, che all'art. 5 specificamente prevede delle deroghe alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016, come meglio elencate al comma 2, per l'affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E.;

CONSIDERATO che la spesa complessiva di € **266.010,53** trova copertura finanziaria con i fondi da richiedere alla Protezione Civile mediante il sistema CohesionWorkPA, prevista in entrata al capitolo 120/37 e in uscita al capitolo 120/37, in quanto rientra tra le spese rimborsabili ai sensi dell'Ordinanza n.388 del 28/08/2016 art. 1 comma 2, lettera A) e C) (punto 15, Opere di urbanizzazione per installazione S.A.E.), Circolare UC/TERAG16/0044398 del 03/09/2016 e Circolare DIP/TERAG16/0064447 del 23/11/2016, essendo riferite con stesso nesso di causalità ai gravi danni sismici sopra indicati;

Verificato che la ditta affidataria risulta in regola con il DURC (prot. INPS 8414041 con scadenza validità 02/03/2018);

Visto l'art 107 del T.U.E.L. n. 267/2000 ed attesa la propria competenza in merito giusta decreto sindacale n. 1 del 09/01/2017 di nomina a Responsabile dell'Area Ricostruzione Post Sisma;

Visti gli artt. 49 e 151 del T.U.E.L. 267/2000;

Per quanto espresso in premessa;

DETERMINA

- 1) Di stabilire che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) Di dare atto che l'ASSEM spa ha eseguito la progettazione del collettore fognario per un importo di € 39.000,00 oltre IVA 22% (€ 8.580,00), per un totale di € 47.580,00 (importo autorizzato dalla Regione Marche con nota Prot. 0588233 del 20/06/2017).
- 3) Di formalizzare l'affidamento dei lavori di realizzazione del collettore fognario e dei sottoservizi a rete nell'area San Michele a servizio dell'insediamento S.A.E. all'impresa EDILBIANGI srl con sede in via A. Meucci 8/10, 62027 San Severino Marche (MC) - P.Iva 00418400438, per un importo pari a € 241.827,75, di cui € 10.059,22 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso + IVA al 10% pari a € 24.182,78 per un totale complessivo di € 266.010,53.
- 4) Di assumere i seguenti impegni contabili:
 - € 266.010,53 al CAP. U. 120/37 (CAP. E. 120/37)
 - € 47.580,00 al CAP. U. 120/37 (CAP. E. 120/37)
- 5) Di dare atto che la spesa di € 47.580,00 per la progettazione a cura dell'Assem e di € 266.010,53 per lavori, trovano copertura finanziaria con i fondi da richiedere alla Protezione Civile mediante il sistema di CohesionWorkPA, previsti in entrata al capitolo 120/37 e in uscita al capitolo 120/37, in quanto rientranti tra le spese rimborsabili ai sensi dell'Ordinanza n.388 del 28/08/2016 art. 1 comma 2, lettera A) e C) (punto 15, Opere di urbanizzazione per installazione



S.A.E.), Circolare UC/TERAG16/0044398 del 03/09/2016 e Circolare DIP/TERAG16/0064447 del 23/11/2016, essendo riferite con stesso nesso di causalità ai gravi danni sismici sopra indicati.

- 6) Di dare atto che le suddette spese dovranno essere rendicontate all'interno delle procedure CohesionWorkPA, sulla base delle indicazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Protezione Civile con circolare del 10/02/2017 Prot. n° 10494
- 7) Di stabilire, le seguenti clausole contrattuali per la formalizzazione dell'affidamento dei lavori alla ditta Edilbiangi srl:
 - a) **Elenco dei lavori:** lavori elencati al punto 2) del presente determinato;
 - b) **Prezzi unitari:** € 241.827,75, di cui € 10.059,22 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso + IVA al 10% pari a € 24.182,78 per un totale complessivo di € 266.010,53
 - c) **Condizione di esecuzione:** le lavorazioni di cui al punto 2) del determinato dovranno essere eseguite secondo le impartizioni dirette dal Direttore dei Lavori e nel rispetto delle norme di sicurezza;
 - d) **Termine ultimazione dei lavori:** 75 giorni dalla sottoscrizione del Verbale di somma urgenza del 30/08/2017;
 - e) **Modalità di pagamento:** atti di liquidazione e successivi mandati e bonifici bancari.
 - f) **Rescissione contratto:** Il Comune di San Severino Marche ha facoltà di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento all'impresa;
- 8) Di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014) che recita "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi".
- 9) Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell'Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa.
- 10) Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.
- 11) Di dare atto che la spesa conseguente all'impegno assunto con il presente provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. N. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 2017;



- 12) Di stabilire che il presente affidamento si perfezionerà con firma digitale ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90, come modificato dal D.L. n.179/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 221/2012.
- 13) Di disporre altresì che la presente determinazione venga pubblicata sul sito istituzionale di questo Comune alla Sezione Albo Pretorio online e nella sezione Trasparenza.
- 14) Di dare atto che il presente provvedimento, soggetto a pubblicazione, è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



Città di San Severino Marche

Visti i seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 147 *bis*, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area: Favorevole

San Severino Marche, li 18-12-2017

Il Responsabile dell'Area

f.to Barcaioni Marco

Parere di regolarità contabile del responsabile Area Finanziaria: Favorevole

San Severino Marche, li 18-12-2017

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

f.to PIERETTI CRISTINA

Viene assunto l'atto ai sensi dell'art. 183, comma 9 del T.U.E.L.

San Severino Marche, li 18-12-2017

Il Responsabile dell'Area

f.to Barcaioni Marco

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

San Severino Marche, li 18-12-2017

Il Responsabile Area Finanziaria

f.to PIERETTI CRISTINA

La suesposta determinazione è divenuta esecutiva e ne viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li,

Il Funzionario

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 10-02-18 al 24-02-18 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 25-02-18

Il Funzionario

f.to

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario